

ATTO DEL FUNZIONARIO A.P

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi dal 31/05/2016 al 14/06/2016.

Il Responsabile

M. e. d. o. f. b.

N. 203 del 31 MAGGIO 2016
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Sezione <input checked="" type="checkbox"/> Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica <input type="checkbox"/> Servizio Pianificazione regionale e Osservatorio sulla qualità del Paesaggio <input type="checkbox"/> Servizio parchi e tutela della biodiversità
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 145/DIR/2016/000203

OGGETTO: Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) Ditta: Ruospo Antonio

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

(art. 91 c. 5 NTA PPTR)

“Sanatoria di un vano tecnico ed opere accessorie per la fruibilità e funzionalità di un pozzo per l'emungimento di acque sotterranee per uso irriguo”


IL FUNZIONARIO A.P. DELL'UFFICIO ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

VISTA la L. 28/2/1985 n°47;

VISTA la L.23/12/1994 n°724;

VISTA la L. 24/11/2003 n° 326;

VISTA la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;




VISTA la Parte III del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

VISTA la L.r. 07/10/2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica";

VISTO il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23/03/2015) ed in particolare l'art. 91 delle NTA del PPTR;

PREMESSO

- **CHE** i lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili definiti *beni paesaggistici* dall'art.134 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., o che risultano compresi tra quelli sottoposti a tutela paesaggistica diretta dal vigente PPTR e definiti quali *ulteriori contesti*, non possono essere oggetto di alcuna trasformazione senza il preliminare rilascio, da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, *dell'autorizzazione paesaggistica* di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ed art. 90 delle NTA del PPTR, ovvero dell'*accertamento di compatibilità paesaggistica* di cui all'art.91 delle NTA del PPTR;
- **CHE** sono esentati dall'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica gli interventi indicati all'art 149 e co.2 e 3 dell'art.142 del D.Lgs 42/2004, nonché sono esentati dall'acquisizione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art.91 delle NTA del PPTR, gli interventi indicati al co. 9, 11, 12 dell'art.91 delle NTA del PPTR;
- **CHE** il combinato disposto degli art. 146 e 167 del Codice dei Beni Culturali dispone che *"fuori dai casi di cui all'art 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi"* e che, pertanto, la stessa può essere rilasciata, *ex post*, esclusivamente a seguito del cosiddetto accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art.167 del Codice, ovvero per le seguenti fattispecie: *"a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;"*
- **CHE**, oltre che per le fattispecie di cui al comma 4 dell'art.167 del D.Lgs 42/2004, l'eccezione alla preclusione del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica *ex post* è altresì rappresentata dalla valutazione paesaggistica di interventi, già realizzati abusivamente in aree sottoposte a tutela paesaggistica ed oggetto di istanza di condono edilizio (L.47/85,L.724/94,L.326/03), dove il procedimento di rilascio del titolo edilizio finale è comunque subordinato all'acquisizione del parere paesaggistico da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo; fermo restando, da parte dell'Amministrazione comunale interessata, la verifica preliminare circa il pieno ricorrere di tutti i presupposti giuridici in ordine alla stessa ammissibilità dell'istanza di condono edilizio presentata secondo la disciplina specifica delle relative leggi speciali di riferimento attinenti al condono edilizio



SEZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica

- **CHE**, secondo quanto disposto dall'art.91 comma 5 delle NTA del vigente PPTR "*per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica (art.91 delle NTA del PPTR), il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui all'art.89, comma 1,lett.b2, si applica l'art.167 co.1 del Codice*";

CONSIDERATO CHE la Giunta Regionale, non ha, ad oggi, attribuito la delega per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche al comune di Acquaviva delle Fonti (BA) e dunque, ai sensi del combinato disposto degli art 7, c.6, della L.r. 20/2009 e dell'art 91, c.-2 delle NTA del PPTR, il potere di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e degli Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica (artt. 89, 90 e 91 delle NTA del PPTR), e' in capo alla regione che lo esercita avvalendosi dei propri uffici;

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

VISTO CHE con nota prot. 17149 del 07/11/2015, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n.10828 del 10/11/2015, il Comune di Acquaviva delle Fonti, ha trasmesso la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 c.5 delle NTA del PPTR relativa al progetto di cui trattasi; la documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

1. Istanza di autorizzazione paesaggistica;
2. Relazione Paesaggistica;
3. Elaborato Grafico;

DATO ATTO CHE, con nota prot. AOO_145_3868 del 27/04/2016 si è provveduto a comunicare l'avvio del procedimento ed il nominativo del tecnico responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L.n. 241/1990;

VISTO CHE, con pec del 02/02/2016 la ditta, acquisita al protocollo del servizio con n. 4104 del 05/05/2016, ha trasmesso documentazione integrativa, in risposta alla nota di questo servizio n. 3868 del 27/04/2016

ACCERTATA la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui all'art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i.,

(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)

CONSIDERATO CHE le opere per cui viene richiesto l'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 91 c. 5 delle NTA del PPTR sono ubicate nel territorio del comune di Acquaviva delle Fonti (BA), in aree individuate in catasto al Fg 5 p.lla 577.



Stante a quanto riportato nella documentazione in atti, **le opere abusive dichiarate riguardano:**

- Un Vano tecnico di 5.90 mq (2x2.95) e altezza di 2.25 m ubicata su di una piazzolla di misto granulare stabilizzato
- Un Palo di allacciamento alla rete enel
- Una Recinzione perimetrale del lotto, realizzata con paletti in ferro e rete elettrosaldata e cancello in ferro

Il vano tecnico e le opere accessorie in questione ricadono nell'ambito territoriale della Puglia Centrale ed in particolare nella figura denominata "Sud Est Barese e paesaggio del vigneto" caratterizzato da un paesaggio rurale che ha perso nel tempo i suoi connotati tradizionali. Qui il paesaggio tipico della pianta olivetata lascia il posto alla coltivazione del vigneto, che si declina nella forma aggressiva e paesaggisticamente dequalificante del tendone; infatti, lembi residui della piantata olivata storica permangono associati al vigneto, al frutteto e al seminativo.

Per quanto attiene alla tipizzazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento si rappresenta che l'attuale destinazione d'uso delle aree, secondo lo strumento urbanistico generale vigente, è quella di "zona agricola";

(AMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA)

-RILEVATO CHE :

Questo Servizio, nel presupposto che sia stata già eseguita con esito favorevole da parte del comune interessato la verifica preliminare in ordine all'ammissibilità dell'istanza di cui trattasi all' accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria , ovvero la verifica che le opere in argomento rientrino comunque nel novero degli interventi reputati ammissibili al predetto accertamento così come disposto dal comma 5 dell'art. 91 delle NTA del PPTR, prende atto di quanto richiesto dalla Amministrazione comunale. Reputa, pertanto, opportuno procedere alla valutazione di merito dell'intervento abusivo in argomento per quanto attiene comunque esclusivamente agli aspetti di natura prettamente paesaggistica fermo restando le verifiche comunali in ordine alla coerenza dell'intervento abusivo di cui trattasi con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria.

(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rileva che gli interventi proposti ricadono in aree qualificate come **Ulteriore Contesto Paesaggistico** ovvero ricadono in una componente idrologica "**Aree soggette a vincolo idrogeologico**" disciplinata dagli indirizzi di cui all'art.43 e dalle direttive di cui all'art. 44 delle NTA del PPTR.



(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Con riferimento agli **obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale** del relativo Ambito paesaggistico interessato "Puglia Centrale" ed in particolare della figura denominata "Sud Est Barese e paesaggio del vigneto", avendo rilevato per l'intervento di cui trattasi una interferenza con la Struttura Idro-geo-morfologica ("vincolo idrogeologico"), si rappresenta che le opere abusive di cui trattasi ricadono in un contesto prevalentemente agreste che presenta al suo interno, sia pure in maniera residuale, alcuni elementi di naturalità (torrente Picone, formazioni arbustive in evoluzione naturale, etc) nonché elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario che ha perso nel tempo i suoi connotati tradizionali.

In considerazione soprattutto del suo posizionamento in aree che presentano peculiarità dal punto di vista geomorfologico e botanico - vegetazionale, l'intervento seppur abbia comportato un consumo di suolo agricolo ai fini edilizi non ha realizzato alcuna interferenza con componenti di pregio presenti nella zona né tantomeno ha compromesso l'equilibrio geomorfologico dell'area e alterato le specificità degli assetti naturali presenti.

Pertanto, l'intervento risulta sostanzialmente coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica perseguiti dal PPTR, con riferimento specifico alla tutela della struttura idro-geomorfologica, e persegue, in sintesi, gli obiettivi identificati dalla scheda d'Ambito del PPTR (Cfr Elaborato 5-schede degli Ambiti Paesaggistici Sezione C2- Struttura idrogeomorfologica). Inoltre, l'opera abusiva di cui trattasi, per la limitata entità dimensionale nonché in quanto direttamente connessa alla conduzione agricola del terreno, risulta poco invasiva nel contesto paesaggistico di riferimento.


Di fatto le opere oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, ai sensi dell'art. 91 comma 5 delle NTA del PPTR, trattandosi di strutture connesse ad attività agricola, per la sua tipologia e la sua limitata entità dal punto di vista dimensionale, non hanno inciso sulle componenti paesaggistiche strutturanti di lunga durata, che il PPTR reputa meritevoli di specifica tutela, e non hanno alterato l'equilibrio geomorfologico e la permeabilità dei suoli.

Pertanto sono da ritenersi ancora coerenti con gli indirizzi (art.43), le direttive (art.44) dell'ulteriore contesto denominato "*vincolo idrogeologico*", di cui alle NTA del PPTR.

Per quanto riguarda le *linee guida* indicate all'art.79 co 1.3. delle NTA del PPTR non si rileva alcuna incoerenza delle opere abusive con le raccomandazioni in esso contenute in quanto l'intervento di cui trattasi non ricade su immobili ed aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art.136 del Codice e, per la sua entità e tipologia, non rientra specificatamente in alcuna delle tipologie d'intervento indicate dal citato art.79 co 1.3 delle NTA del PPTR

(CONCLUSIONE E PRESCRIZIONI)

Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene **DI POTER RILASCIARE L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA** ai sensi dell'art. 91 comma 5 del PPTR, in quanto l'intervento in argomento, per localizzazione, tipologia, entità e caratteristiche formali non ha costituito, a seguito della sua realizzazione, alterazione significativa degli ulteriori contesti così come definiti ed individuati dal PPTR né ha creato alcun pregiudizio alla conservazione dei valori



paesaggistici delle figure territoriali di lunga durata presenti nell'Ambito in cui l'intervento in parola si colloca.

Stante l'accertata compatibilità paesaggistica delle opere in questione e sulla base delle motivazioni in precedenza riportate, in alternativa alla demolizione delle opere abusive di cui trattasi, ovvero al ripristino dello stato dei luoghi, si ritiene opportuno consentire il mantenimento delle stesse, oggetto di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria di cui al comma 5 dell'art.91 del PPTR, fermo restando l'applicazione della dovuta sanzione pecuniaria, di cui all'art.167 del D.Lgs. 42/2004, da determinarsi, previo perizia di stima, con successivo provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso del Servizio Urbanistica della Regione Puglia.

(ADEMPIMENTI NORMATIVI GENERALI)


CONSIDERATO CHE il presente accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio ed attiene esclusivamente all'aspetto paesaggistico dell'intervento di cui trattasi, restano pertanto nelle competenze dell'Amministrazione Comunale:

- la verifica dell'ammissibilità all'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria dell'istanza presentata dalla ditta interessata, ovvero l'accertamento del ricorrere per il caso in specie, dei presupposti di cui al comma 5 dell'art.91 delle NTA del PPTR, relativamente alla effettiva conformità delle opere eseguite abusivamente allo strumento di governo del territorio sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda di accertamento di compatibilità in sanatoria ;
- la verifica dell'ottemperanza a tutte le condizioni formulate con il presente provvedimento;

SONO FATTI SALVI ED IMPREGIUDICATI dal presente accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria:

- eventuali diritti di terzi; nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assenti, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.
- l'applicazione della dovuta sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs 42/2004 da determinarsi, previo perizia di stima, con successivo provvedimento del Dirigente Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso del Servizio Urbanistica della Regione Puglia. La predetta indennità attiene esclusivamente all'aspetto meramente paesaggistico e non sostituisce pertanto le sanzioni amministrative in materia urbanistico-edilizie e quelle penali connesse all'infrazione.

PRESO ATTO CHE Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del Funzionario A.P. dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia in forza di quanto disposto dalla Determina n. 407 del 08.11.2010 del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio.



**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI**

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.”

IL FUNZIONARIO A. P.

DEL SERVIZIO ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni e prescrizioni sopra riportate

DETERMINA

DI RILASCIARE, per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 91 delle NTA del PPTR, l'**ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA** alla sig. Ruospo Antonio per le opere abusive realizzate, su suolo censito in catasto al fg. 5 p.la 577, in agro di Acquaviva delle Fonti (BA), nei termini di cui al paragrafo “Conclusioni e Prescrizioni”.

DI DEMANDARE alla amministrazione comunale di Acquaviva delle Fonti (BA) la verifica dell'ammissibilità all'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria dell'istanza relativa all'intervento di cui all'oggetto, ovvero la verifica della conformità delle opere abusivamente eseguite allo strumento di governo del territorio sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, nonché la verifica in ordine all'ottemperanza dell'intervento di cui trattasi delle condizioni e prescrizioni formulate con il presente provvedimento.

DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, come previsto dalla DGR 985/2015, attraverso le apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento:

- alla Provincia competente per territorio.
- alla ditta interessata (c/o il tecnico Diciolla Leonardo, leonardo.diciolla@geopec.it),


e completo di elaborati:

- al Comune di Acquaviva delle Fonti (BA)

Il presente Provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto di n. 8 facciate:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato all'albo della Sezione Assetto del Territorio;
- è adottato in originale.

7 gh



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO**

SEZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Funzionario A.P. del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
(arch. Vito Cataldo Gianfrate)**

